CIRCOLARE N. 20 – 21 FEBBRAIO 2023

"GARE DI FINALE DI COPPA ITALIA SERIE C"

Norme amministrative per le gare di Finale di Coppa Italia Serie C - stagione sportiva 2022-2023

Con riferimento alle gare di andata e di ritorno della Finale di Coppa Italia Serie C (di seguito "*gare*"), si rendono note le seguenti disposizioni:

A) L'organizzazione delle *gare* è riservata alla Lega Italiana Calcio Professionistico che opererà, in proprio e tramite propri incaricati amministrativi, alle attività necessarie alla disputa delle stesse. La società ospitante è tenuta a mettere a disposizione l'impianto sportivo nel quale dovrà disputarsi la *gara* e dovrà svolgere, in regime di appalto, ogni adempimento/servizio, in quanto non svolto direttamente dalla Lega, necessario per la disputa della *gara* stessa, sottoscrivendo un contratto di appalto di servizi in conformità al modello allegato (***Allegato A***).

Premesso che ogni singola società sportiva finalista deve avere la disponibilità di un impianto idoneo per la disputa delle *gare* di finale, nonché contratti sino al termine della corrente stagione con società di ticketing e di controllo accessi che operino in conformità alle normative vigenti, ai fini di consentire alla Lega Pro di organizzare le *gare*, ogni singola società ammessa alla disputa della Finale di Coppa Italia Serie C dovrà richiedere, in tempo utile, alle proprie società di ticketing e di controllo accessi la voltura della titolarità del singolo evento alla Lega Pro: pertanto, fermi restando gli obblighi negoziali a carico dei contraenti originari (società sportiva da una parte e società di ticketing/controllo accessi dall'altra) per la fornitura dei singoli servizi, essi dovranno essere resi a favore del terzo, cioè della Lega Pro ed a quest'ultima, in qualità di Organizzatore dell'evento e della Competizione, dovranno essere intestati tutti gli atti amministrativi (es. biglietti, modello C1, ecc.) e corrisposti direttamente i proventi derivanti dalla vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio.
Per la corretta intestazione si riportano gli estremi:

Lega Italiana Calcio Professionistico
Via Jacopo da Diacceto, n. 19 - 50123 Firenze
C.F. e P.IVA 03974420485
codice univoco SUBM70N.

B) Gli incassi complessivi lordi derivanti dalla cessione dei tagliandi di ingresso allo stadio, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di eventuali spese e/o competenze SIAE, delle spese documentate - dirette ed indirette - necessarie e funzionali per l'effettuazione della *gara* sostenuta dall'Organizzatore e del rimborso/compenso forfettario spettante alla società ospitante per la messa a disposizione dell'impianto e per l'espletamento dei servizi resi in appalto (come determinato nella tabella contenuta nell'***Allegato B***), saranno ripartiti come di seguito riportato:

40% alla società prima nominata (ospitante);

40% alla società seconda nominata (ospitata);
20% alla Lega Italiana Calcio Professionistico.[1]

C) La società ospitante, per ottenere il rimborso/compenso forfettario di cui sopra, dovrà emettere fattura alla Lega Pro secondo le indicazioni fornite da quest'ultima, anche tramite l'incaricato amministrativo.

D) Nessun altro rimborso spese e/o compenso, al di fuori di quelli previsti nella presente circolare, potrà essere riconosciuto alle società disputanti la competizione.

Pubblicato in Firenze il 21 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani

ALLEGATI:

A) FORMAT CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI TRA LEGA PRO E SINGOLA SOCIETÀ SPORTIVA;
B) TABELLA RIMBORSO/COMPENSO FORFETTARIO.

[1] In caso di disputa in campo neutro ex art. 69 N.O.I.F., le percentuali varieranno come segue:
40% alla società prima nominata; 40% alla società seconda nominata; 10% alla Lega Italiana Calcio Professionistico; 10% alla società ospitante.

ALLEGATO A alla Circolare n. 20 del 21 febbraio 2023

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto, n. 19/21, P. IVA 03974420485, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Sig. ……., di seguito la "Lega Pro" o "Concedente",

E

la Società Sportiva_____ con sede in _____, Via _____, P. IVA _____ in persona del suo legale rappresentante pro tempore_____ di seguito "Affidataria",

congiuntamente di seguito "le Parti"

PREMESSO CHE

a. la Lega Italiana Calcio Professionistico è l'associazione di diritto privato senza personalità giuridica che, nell'ambito delle funzioni demandate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. (di seguito FIGC) – presiede l'organizzazione del campionato di calcio professionistico di Serie C;

b. in funzione di tali compiti - in ragione dei formats dei campionati predisposti dalla F.I.G.C., che sono potenzialmente soggetti a variazione in attuazione di eventuali riforme di rango federale – alle competizioni ufficiali di Lega Pro prendono parte, per ogni stagione sportiva, n. 60 società calcistiche professionistiche;

c. la Lega Pro organizza e gestisce le gare di andata e ritorno della finale di Coppa Italia Serie C;

d. in considerazione delle difficoltà legate alla persistenza del contagio da SARS-Cov-2, delle mutate condizioni epidemiologiche e del progressivo adeguamento del contesto normativo di riferimento, sono stati adottati diversi provvedimenti e protocolli dall'Autorità governativa competente e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, recanti misure di prevenzione nel calcio professionistico volte a consentire la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare in presenza di pubblico;

e. le Parti hanno prestato il loro consenso alla conclusione di un accordo nei modi e nelle forme contemplate nel presente articolato al fine di regolare i servizi per la gara della finale di Coppa Italia Serie C che l'Affidataria disputerà in casa presso l'impianto *infra* specificato;

f. l'Affidataria garantisce il pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di cui alla precedente lettera d) nonché di tutti gli ulteriori e successivi provvedimenti e protocolli emanati dalle Autorità governative e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio recanti disposizioni in merito allo svolgimento dell'attività agonistica e della disputa delle competizioni sportive, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2;

g. l'Affidataria garantisce che lo stadio presso il quale si svolgerà la gara in casa della finale di Coppa Italia Serie C soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla legge applicabile e dal vigente Sistema Licenze Nazionali;

Tutto ciò premesso, le Parti

Convengono e stipulano quanto segue

1. Premesse.

Le premesse sono parte integrante del presente contratto e sono patti.

2. Oggetto.

La Concedente appalta all'Affidataria l'esecuzione dei servizi complementari e funzionali alla disputa della gara della finale di Coppa Italia Serie C, stagione sportiva 2022/2023, che vedrà partecipare quest'ultima in qualità di società ospitante presso lo stadio……;

Le obbligazioni assunte dall'Affidataria ai sensi del presente Contratto devono intendersi obbligazioni di risultato e non di mezzi; ai sensi dell'articolo 1655 c.c., i Servizi Contrattuali verranno prestati dall'Affidataria con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio; l'Affidataria assume espressamente a proprio carico la prestazione dei Servizi Contrattuali, così come meglio specificati nell'allegato a) al presente Contratto, nonché tutte le attività propedeutiche, strumentali, connesse e/o necessarie, nessuna esclusa e/o eccettuata anche qualora non espressamente richiamate nel presente Contratto, al fine di garantire il regolare svolgimento di una partita di calcio professionistico nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Di conseguenza, l'Affidataria:

-non potrà invocare omissioni, carenze o imprecisioni nella definizione dei Servizi Contrattuali, restando obbligata ad eseguire gli stessi compiutamente ed a regola d'arte;

-dichiara di manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia responsabilità conseguente l'esecuzione dei Servizi Contrattuali non a regola d'arte;

-prende atto ed accetta che l'esecuzione e gestione dei Servizi Contrattuali dovranno essere svolti con la massima diligenza e cura senza interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni; pertanto, l'Affidataria non potrà sollevare eccezioni di sorta per il verificarsi di circostanze non previste, che rallentino o ritardino lo svolgimento dei Servizi Contrattuali e/o che ne facciano aumentare i costi, se imputabili a proprio errore e/o mancata o inesatta valutazione delle difficoltà relative alle prestazioni da eseguire e/o allo stato dei luoghi e/o delle attrezzature già predisposte, restando comunque tenuta all'integrale rispetto degli impegni assunti con la conclusione del presente Contratto;

-si obbliga altresì ad acquisire e a mantenere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni di tempo in tempo necessarie per la prestazione dei Servizi Contrattuali sulla base della legge applicabile e a svolgere tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie per l'esecuzione dei medesimi;

-per la predetta gara in questione, sarà tenuta a garantire, come previsto dalle norme e protocolli federali di cui in premessa, i servizi resi dal Delegato Gestione Evento (DGE), dal RSPP aziendale e dal Medico competente;

-dichiara di conoscere tutte le disposizioni normative e regolamentari di cui alla precedente lettera d) in premessa nonché tutti gli ulteriori provvedimenti e protocolli emanati dalle Autorità governative e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio recanti disposizioni in merito allo svolgimento dell'attività agonistica e della disputa delle competizioni sportive finalizzate alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 e ne garantisce il pieno rispetto nell'esecuzione dei Servizi Contrattuali, manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia responsabilità conseguente l'esecuzione dei medesimi non a regola d'arte.

3. Pagamenti.

La Concedente, per il corretto svolgimento dei Servizi Contrattuali, s'impegna a pagare all'Affidataria la somma forfettaria e omnicomprensiva – così come meglio specificata nella Tabella allegata alla Circolare n. 20 del 21 febbraio 2023 - entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che potrà essere emessa al termine della gara.

Nulla è dovuto nel caso di disputa della gara in "campo neutro" ai sensi dell'art. 69 NOIF.

4. Garanzie.

L'Affidataria dichiara e garantisce alla Concedente di assumersi ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni che, direttamente o indirettamente, potranno essere arrecati allo stadio e/o alle persone che a qualsiasi titolo saranno presenti alla gara; a tal fine, allega al presente contratto la polizza di responsabilità civile con massimale di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila,00 euro) in corso di validità alla data della disputa della gara (allegato b); le Parti concordano che le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella Polizza resteranno ad integrale carico dell'Affidataria.

L'Affidataria dichiara e garantisce alla Concedente:

- di aver preso preventiva conoscenza della Circolare n. 20 del 21 febbraio 2023 e di accettarne ogni termine e condizione;

-di aver preso preventiva e piena conoscenza dei Servizi Contrattuali e di avere le conoscenze tecniche e professionali ed i mezzi finanziari necessari per adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto;

-di disporre di un livello di competenza, esperienza, diligenza e capacità tecnica in linea con i migliori standard nazionali nel settore della gestione di servizi del tipo, natura e complessità di quelli oggetto del presente Contratto;

-di aver esaminato e controllato lo stadio e di essere pienamente consapevole di tutte le circostanze di tempo e di luogo che possono influire sull'esecuzione e sull'andamento dei Servizi Contrattuali e di rinunciare a sollevare eccezioni e contestazioni al riguardo;

-che sarà l'unica responsabile nei confronti della Concedente della completa esecuzione dei Servizi Contrattuali a regola d'arte sulla base della legge applicabile anche con riferimento ai Servizi Contrattuali affidati ai Subappaltatori;

-che sarà altresì responsabile degli eventuali danni e/o pregiudizi a persone e/o cose, di qualsiasi natura, causati dal proprio personale e/o da qualunque soggetto di cui l'Affidataria stessa si avvalga nella prestazione dei Servizi Contrattuali, ivi inclusi i Subappaltatori, nonché, in genere, del mancato rispetto degli obblighi del presente Contratto e della Legge Applicabile;

- di rispettare, per quanto concerne la vendita dei titoli di ingresso allo stadio, la capienza dell'impianto sportivo quale risultante dal verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza (CPV) o da altro documento equipollente rilasciato dalla competente Autorità;

-di assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla Legge Applicabile e, in particolare, dal D. Lgs. 276/2003, dal D.L. 223/2006, dal D.M. 37/2008, in materia di collocamento e assicurazione obbligatoria, oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti dei lavoratori, dipendenti e non, a qualsiasi titolo impiegati nella prestazione dei Servizi Contrattuali, nonché di assolvere tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alla precedente lettera d) delle premesse e di cui all'art. 2, oltre a tutti quelli stabiliti dai provvedimenti e protocolli emanati dalle Autorità governative e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio recanti disposizioni in merito allo svolgimento dell'attività agonistica e delle competizioni sportive, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2;

-di fare quanto possibile per contenere le conseguenze negative della Causa di Forza Maggiore e ristabilire nel più breve tempo possibile condizioni di normalità con l'obiettivo di ridurre l'eventuale danno della Concedente.

5. Subappalto.

L' Affidataria potrà subappaltare a terzi l'esecuzione di singole prestazioni oggetto dei Servizi Contrattuali; dovrà, in tal caso, comunicare alla Concedente la natura, l'entità e l'importo dei Servizi Contrattuali da subappaltare ed i nominativi dei Subappaltatori proposti, che dovranno essere scelti tra soggetti qualificati per ciascuna categoria di Servizi Contrattuali; il subappalto non darà luogo ad alcun rapporto contrattuale o anche di mero fatto tra la Concedente ed il Subappaltatore, ferma in ogni caso restando la piena e incondizionata responsabilità dell'Affidataria nei confronti della Concedente e anche relativamente ai Servizi Contrattuali subappaltati, e ciò per quanto attiene sia al rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, sul contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, retribuzioni ed assicurazioni sociali, sia alla rispondenza dei Servizi Contrattuali ai requisiti richiesti dalla Legge Applicabile.

6. Delegati Lega Pro.

La Concedente comunicherà entro le ore 12.00 del giorno precedente la data di inizio della gara, i nominativi di uno o più delegati che avranno diritto di verificare in qualsiasi momento le modalità di prestazione dei Servizi Contrattuali ed il corretto adempimento del Contratto da parte dell'Affidataria, con diritto di richiedere ogni ragionevole informazione; a tal fine, il/i delegato/i della Lega Pro potrà/potranno - a mero titolo esemplificativo - verificare le modalità e i soggetti utilizzati per la prestazione dei Servizi Contrattuali, verificare lo stato di manutenzione delle attrezzature e/o degli Impianti, chiedere informazioni e i chiarimenti del caso al Rappresentante dell'Affidataria.

7. Rappresentante dell'Affidataria.

L'Affidataria nomina il Sig. _____ quale proprio Rappresentante in tutti i rapporti con la Concedente.

8. Durata.

Il presente contratto è relativo alla gara della finale di Coppa Italia Serie C, stagione sportiva 2022/2023, che l'Affidataria disputerà in casa presso lo stadio individuato al paragrafo 2 e decorrerà dalla data di sottoscrizione sino al puntuale e completo espletamento di tutti i servizi afferenti alla predetta gara.

9. Miscellanee.

Il presente Contratto è composto da quattro pagine e, unitamente ai due Allegati, costituisce l'intero accordo delle Parti in relazione al suo oggetto e sostituisce ogni altro accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le Parti in ordine alle materie contemplate nel medesimo.

Nessuna modifica al presente Contratto sarà valida e/o efficace se non concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

L'invalidità o l'inefficacia, per qualsiasi motivo, di una clausola del presente Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia dello stesso, nei limiti di cui all'articolo 1419 c.c.. In tal caso, le Parti si obbligano sin d'ora a sostituire la clausola invalida o inefficace con una clausola il più possibile idonea a realizzare lo scopo che le Parti si erano prefissate di raggiungere con quella invalida o inefficace.

10. Foro Competente.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione e interpretazione del presente contratto, nessuna ipotesi esclusa, sarà devoluta all'esclusiva competenza del foro di Firenze.

Letto, firmato e sottoscritto

Firenze, lì _____

Lega Italiana Calcio Professionistico Il legale rappresentante *pro tempore*	La Società _____ Il legale rappresentante *pro tempore*

Approvazione esplicita delle clausole contrattuali.

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano espressamente le seguenti clausole 2,4,5,8,9,10.

Lega Italiana Calcio Professionistico Il legale rappresentante *pro tempore*	La Società _____ Il legale rappresentante *pro tempore*

Allegati:

a) Servizi Contrattuali appaltati alla società;

b) polizza responsabilità civile terzi n._____;

ALLEGATO b)

Servizi Contrattuali s'intendono:

1) servizio di stewarding relativo all'attività in occasione delle gare disputate sia in casa che fuori presso lo stadio del club ospitante; a titolo esemplificativo le attività da svolgere sono: prefiltraggio, incaricati dell'assistenza, accoglienza degli avventori dell'evento sportivo, instradamento degli spettatori sugli spalti e verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto. La competente Autorità amministrativa determinerà di volta in volta, per ogni gara, il relativo numero di operatori, inclusi coloro che svolgono attività di coordinatore e responsabile di funzioni;

2) i servizi resi dal rispettivo SLO, il quale dovrà svolgere la propria attività secondo quanto previsto dalle norme, regolamenti e linee guida federali;

3) servizio di sicurezza (personale delegato dall'Affidataria alla gestione e controllo del pubblico nello stadio e nelle pertinenze di quest'ultimo e degli atleti partecipanti alla competizione) coordinato e composto nel Gruppo Operativo di Sicurezza, G.O.S., come previsto dall'art. 19 ter del DM 18 marzo 1996, "Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio", come modificato dal DM 6 giugno 2005 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e come previsto dalla legge applicabile; la società Affidataria, dovrà altresì disporre di impianti sportivi dotati di idonei ed efficienti impianti di videosorveglianza, con caratteristiche tecniche aventi efficacia corrispondente a quella prevista dal relativo decreto interministeriale del 6 giugno 2005 e dalle linee guida emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e dalla legge applicabile);

4) servizio di apertura e chiusura dello stadio;

5) servizio di pulizia dello stadio;

6) servizio illuminazione stadio e campo da gioco (gli impianti di illuminazione artificiale dovranno essere realizzati in modo da evitare fenomeni di abbagliamento per i praticanti e gli spettatori. A tal fine per le sorgenti di illuminazione, l'indice di abbagliamento dovrà rientrare nei limiti indicati dalla norma UNI EN 12193 e dalla legge Applicabile; negli impianti sportivi al chiuso ed in quelli all'aperto illuminati artificialmente, per lo spazio di attività dovrà essere realizzato un impianto di illuminazione di sicurezza in grado di entrare in funzione automaticamente ed istantaneamente in caso di interruzione dell'energia di rete, garantendo almeno i livelli previsti dalla norma UNI EN 12193 per le durate ivi specificate, ovvero quelli indicati dalla legge vigente).

7) servizio di pronto soccorso (defibrillatore bordo campo, sala di pronto soccorso, medici bordo campo, medici sala pronto soccorso, ambulanza, devono rispettare i requisiti MMR e la legge applicabile);

8) servizio anti incendio;

9) servizio speaker e servizio fotografo;

10) servizio bevande quaterna arbitrale;

11) utenze;

12) assistenza impianti elettrici e tvcc;

13) gestione parcheggio;

14) gestione impianto televisivo;

15) canone stadio;

16) servizi sala stampa e tribuna stampa;

17) servizi igienici funzionanti e a norma;

18) servizio erogatori spray per arbitro gara;

19) ogni ulteriore adempimento necessario per lo svolgimento della gara anche richiesto, nell'immediatezza, dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza ovvero dai delegati amministrativi di Lega Pro.

ALLEGATO B alla Circolare n. 20 del 21 febbraio 2023

TABELLA RIMBORSO SPESE COMPENSI FORFETTARI

Fermo restando in capo alla società sportiva ospitante l'onere economico e finanziario per la messa a disposizione dell'impianto e dei servizi resi in appalto, la Lega Pro, tenendo conto della capienza dell'impianto sportivo quale risultante dal verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza (CPV) o da altro documento equipollente rilasciato dalla competente Autorità, ha elaborato la seguente tabella nella quale sono determinate le quote fisse di rimborso/compenso forfettario (da maggiorarsi dell'IVA) spettante ad ogni società ospitante o, in casi particolari, alla società presso il cui impianto si disputa la gara in campo neutro ex art. 69 N.O.I.F.:

FASCE DI CAPIENZA IMPIANTO

- Fino a 2500 posti;
- Fino a 4000 posti;
- Fino a 5500 posti;
- Fino a 7000 posti;
- Oltre 7000 posti.

A) Impianto con capienza fino a 2500 posti: € 3.500,00
B) Impianto con capienza fino a 4000 posti: € 5.500,00
C) Impianto con capienza fino a 5500 posti: € 7.000,00
D) Impianto con capienza fino a 7000 posti: € 8.500,00
E) Impianto con capienza oltre 7000 posti: € 11.000,00

Il criterio per la determinazione del rimborso/compenso come sopra individuato è vincolante e non potrà subire variazioni di sorta in quanto la somma riconosciuta (maggiorata dell'IVA) è stata determinata in misura forfettaria.